

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

adottata il giorno 18/02/2021

Presidente	:	Valentino Scomazzon	P
Vicepresidente	:	Gilberto Trevisan	P
Consigliere	:	Ingrid Bianchi	P
Revisore Unico	:	Leonello Badoer	P
Segretario	:	Ruggero Panozzo	P

PROT. N. 2640 - OGGETTO N. 20 - LEGGE 560/1993 ANNO 2017 ED ECONOMIE, L.R. 7/2011 ANNO 2017, L.R. 11/2001 ANNO 2007, L.R. 11/2001 ANNO 2013 E D.G.R. 2101/2013 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DEL RELATIVO Q.T.E. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N. 9 ALLOGGI IN COMUNE DI SCHIO (VI), VIA DAMAGGIO 2.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/08/2007 n. 10759/10 è stato approvato il progetto preliminare per la manutenzione straordinaria del fabbricato con n. 9 alloggi in Comune di Schio (VI) - via S. Damaggio n. 2, per una spesa di € 105.000,00, relativo alla sistemazione del coperto e delle facciate esterne;

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'11/02/2014 n. 1777/11 è stato approvato, a valere sui fondi di cui alla D.G.R. 19/11/2013 n. 2101, il progetto preliminare per la manutenzione straordinaria a complessivi n.237 alloggi sfitti nei Comuni vari della Provincia di Vicenza, all'interno dei quali erano compresi anche gli alloggi in oggetto;

che nel frattempo, essendoci necessità di un intervento più organico, si è provveduto a far sì che il fabbricato fosse completamente libero;

che altresì si è provveduto, con determinazioni del Commissario Straordinario nn. 7625, 7626, e 7628 in data 12/06/2018 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/04/2019 n. 5888/35, ad integrare la copertura economica per un importo pari ad € 815.865,00 e pertanto il finanziamento totale risulta così articolato:

- € 360.262,70 da finanziarsi con gli introiti di cui alla Legge 560/93 - anno 2017 ed economie;
- € 80.602,30 da finanziarsi con gli introiti di cui all'art. 6 della L.R. 7/2011 - anno 2017;
- € 105.000,00 da finanziarsi con gli introiti di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001 - anno 2007;
- € 180.242,73 da finanziarsi con gli introiti di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001 -

anno 2013;

- € 89.757,27 da finanziarsi con i fondi di cui alla D.G.R. 2101 del 19/11/2013;

che il progetto ha ottenuto il titolo abilitativo da parte del Comune di Schio;

che l'Ufficio Tecnico ha predisposto il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'edificio mantenendo i 9 alloggi presenti e che la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 900.000,00 così ripartiti:

Costo di costruzione	€	562.257,00
Costo Area	€	-
Oneri di urbanizzazione	€	62.000,00
Oneri reali di progettazione	€	44.981,00
Spese generali	€	81.154,00
COSTO DELL'INTERVENTO	€	750.392,00
I.V.A.	€	93.489,00
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€	843.881,00
IMPREVISTI	€	56.119,00
TOTALE	€	900.000,00

che all'interno della quota imprevidi risulta allocata la cifra pari ad €14.000,00 per oneri di sicurezza Covid 19, al cui uso si autorizza il RUP;

che l'articolazione della copertura finanziaria necessaria è la seguente:

- € 360.262,70 da finanziarsi con gli introiti di cui alla Legge 560/93 - anno 2017 ed economie;
- € 80.602,30 da finanziarsi con gli introiti di cui all'art. 6 della L.R. 7/2011 - anno 2017;
- € 105.000,00 da finanziarsi con economie degli introiti di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001 - anno 2007;
- € 180.242,73 da finanziarsi con economie degli introiti di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001 - anno 2013;
- € 89.757,27 da finanziarsi con i fondi di cui alla D.G.R. 2101 del 19/11/2013 - anno 2013;
- € 84.135,00 da finanziarsi con economie conseguite in altri interventi finanziati con i rientri di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001 ed individuate con deliberazione consiliare del 29/04/2020 n. 4814/26 - anno 2007;

che delle economie conseguite in altri interventi finanziati con i proventi di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001, viene previsto l'impiego di € 84.135,00; i rimanenti € 34.459,42 rimarranno temporaneamente accantonati al fine di poter elaborare una proposta significativa di utilizzo;

che sono rispettati i limiti di costo di cui alla D.G.R. n. 897/2002;

che, ricordato quanto previsto dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 nonché dalla deliberazione consiliare del 26/08/2020 n. 10708/64, l'importo a base d'affidamento per i lavori rientra tra quelli per i quali la normativa prevede l'affidamento delle opere mediante procedura negoziata senza bando;

che sono stati predisposti i documenti di gara e che si procederà invitando tutte le imprese presenti nell'Elenco Operatori Economici dell'Azienda iscritte nella categoria

OG1 alla data della presente delibera a contrarre;

che quanto in appalto, ai sensi della nozione di “lotto funzionale” ex D.Lgs. 50/2016 forma uno specifico oggetto di appalto la cui progettazione e realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

che si è ritenuto, inoltre, di non procedere alla suddivisione in “lotti prestazionali”, dato che un referente unico per lavorazioni che sono "sovrapposte" e parzialmente interconnesse, garantisce maggiormente il raggiungimento dell'obiettivo ponendo il coordinamento in capo ad un'unica impresa;

che, inoltre, il frazionamento delle responsabilità contrattuali comporterebbe difficoltà nel coordinamento e nella gestione del cantiere; da ultimo, anche alla luce di passate esperienze, si ritiene di diminuire il rischio di contenzioso tra le imprese riducendo inoltre inefficienze ed inutile utilizzo di denaro pubblico legato anche alla gestione di contratti multipli;

che ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 50/2016 si deroga dall'applicazione integrale dei Criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016 facendo proprie le motivazioni del progettista, in quanto:

- la D.G.R. n. 897/2002 e n. 4078/2006 impone un massimo costo per interventi di E.R.P. che non consente l'attuazione integrale dei Criteri ambientali minimi;
- l'applicazione integrale dei Criteri ambientali minimi comporterebbe un incremento dei costi di manutenzione ordinaria e di gestione a carico degli inquilini che, proprio per la finalità dell'edilizia residenziale pubblica, appartengono alla fascia di popolazione meno abbiente.

In particolare si deroga dall'applicazione dei criteri ambientali minimi previsti ai § 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.5.1 - 2.3.5.3 - 2.3.5.4 - 2.3.5.6. - 2.3.5.7 - 2.3.5.8 - 2.3.7 del D.M. 11/10/2017 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

che si prevede di utilizzare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 15 della L.R. 3/11/2017 n. 39, espresso nella seduta del 18/02/2021;

sentito il parere favorevole del Direttore

a voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) di approvare il progetto definitivo ed esecutivo e relativo Q.T.E. per la manutenzione straordinaria di n. 9 alloggi in via Damaggio 2 in Comune di Schio (VI), per una spesa complessiva di € 900.000,00 finanziata come in premessa;
- 2) di approvare il reinvestimento delle economie conseguite in altri interventi finanziati con i proventi di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001 ed individuate con deliberazione consiliare del 29/04/2020 n. 4814/26, per una spesa complessiva pari ad € 84.135,00 provvedendo ad accantonare temporaneamente le somme rimanenti;

- 3) di approvare il bando ed il relativo disciplinare predisposti dagli uffici, andando ad affidare i relativi lavori mediante procedura negoziata;
- 4) di riservarsi con successivo provvedimento, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la nomina della Commissione giudicatrice.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Ruggero Panozzo

IL PRESIDENTE
f.to Valentino Scomazzon